



CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

**RELAZIONE SU SITUAZIONI DEBITORIE FUORI BILANCIO DA
RICONOSCERE AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

Il sottoscritto dott. Flavio Roux, Dirigente della Divisione Servizi Commercio della Città di Torino, in qualità di Dirigente della Divisione Servizi Commercio e Contenzioso Amministrativo, visto l'art. 53 del Regolamento comunale di contabilità armonizzata, rileva quanto segue.

La sopra citata Divisione si avvale della facoltà, prevista dall'art. 6, comma 9, del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, di stare in giudizio personalmente nei giudizi di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni di sanzioni amministrative emesse dal Servizio.

Le controversie sono regolate dal prefato art. 6, D.Lgs. n. 150/2011, nonché dalle norme della sezione II, capo I, titolo IV del libro secondo del Codice di procedura civile (cd. rito del lavoro).

L'art. 8 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, stabilisce che *"ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato."*

L'art. 91 del Codice di procedura civile stabilisce che *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*.

In applicazione del detto principio *"di soccombenza"* sono stati adottati i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

- Sentenza del Tribunale di Torino, Sez. III Civile, 7 giugno 2024, n. 3355, in accoglimento dell'opposizione ad ordinanze-ingiunzioni di sanzione amministrativa irrogate dal Comune di Torino in riferimento all'art. 10 comma 4 del Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani, condannava l'Amministrazione civica resistente al pagamento delle spese di lite in favore di D.M. S.r.l. quantificate in Euro 43,00 per esposti ed Euro 662,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge per un totale quantificato in Euro 1.008,93.

Dall'esame della documentazione agli atti dell'Ufficio competente, si ritiene che le fattispecie in esame ricadano nell'ambito applicativo dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per cui è necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità dei suindicati debiti, onde poterli inserire nell'ambito della contabilità dell'ente locale.

II DIRIGENTE DI DIVISIONE

Dott. Flavio ROUX